

Ottavio Barretta

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Relazione del revisore indipendente

(ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 24 gennaio 2010 n. 39)

Agli Azionisti della
Autoservizi irpini s.p.a.,

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato 31.12.2021

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021 della Autoservizi irpini s.p.a., società con sede in Avellino alla Via Fasano - Località Pianodardine - Zona industriale, con codice fiscale partita iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino 02237920646. A mio giudizio il bilancio consolidato della Autoservizi irpini s.p.a. chiuso al 31.12.2021 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Autoservizi Irpini s.p.a, in conformità delle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali (ISA ITALIA). Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile della redazione del bilancio consolidato affinché lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta ed in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. La redazione dello stesso deve rispettare le prescrizioni previste dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali.

B

Ottavio Barretta

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio

In conformità ai predetti principi, la revisione al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021 è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare, con ragionevole sicurezza, se il bilancio consolidato del Gruppo nel suo complesso non sia viziato da errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali e se risulti, nel suo complesso, attendibile, con la conseguente emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Nell'ambito del procedimento di revisione che è stata svolta in conformità, come detto, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre, tenuto sempre conto del tempo a disposizione ancora più ristretto rispetto a quello già compreso per la predisposizione della relazione al bilancio di esercizio:

- ho effettuato l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio;
- ho eseguito procedure di revisione volte a valutare i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali;
- ho valutato circa l'adeguatezza/appropriatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati;
- ho valutato la presentazione, struttura e contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso e se lo stesso rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione
- ho acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.



Ottavio Barretta

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del D.lgs 39/10

L'articolo 14 del D.lgs n. 39/2010, disciplinando la struttura della relazione del revisore, ha previsto altresì che lo stesso esprima giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ordinario e consolidato, ora anche in conformità al P.R. SA Italia 720 B. Il giudizio sulla coerenza deve essere esposto nella relazione del revisore in un paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello nel quale il sottoscritto revisore esprime il proprio giudizio sul bilancio.

Tanto ciò premesso il sottoscritto ha posto in essere le procedure di verifica fissate dal suddetto principio contabile al fine del richiesto giudizio di coerenza della Relazione sulla Gestione rispetto al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021, la cui predisposizione e relativa responsabilità compete all'Amministratore Unico. A giudizio del sottoscritto la Relazione sulla Gestione risulta essere coerente con il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2021.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del D.lgs 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Avellino 17 giugno 2022

Il Revisore Legale

Dott. Ottavio Barretta

Ottavio Barretta